

PROGETTO DI LEGGE N.
di iniziativa dei Consiglieri

**LEGGE DI RICONOSCIMENTO E TUTELA
DEL DIRITTO AL CIBO**

PRESENTATO IL

Relazione

Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, impone esplicitamente agli Stati firmatari di legiferare sul diritto a un'alimentazione adeguata.

L'accesso universale a cibo buono, sano e insieme sufficiente al proprio sostentamento, è infatti un diritto che necessita di essere difeso e garantito maggiormente anche nelle aree più sviluppate del mondo. Il drammatico aumento di persone in difficoltà anche nel reperire le risorse necessarie al proprio sostentamento minimo, richiede interventi tempestivi ed efficaci, compresa la semplificazione delle normative che da un lato determinano sprechi e inefficienze e dall'altro impediscono politiche – nel quadro degli interventi sociali finalizzati all'adempimento dell'articolo 3 della Costituzione – di redistribuzione dei beni alimentari disponibili.

Va inoltre ricordato che attraverso il cibo si definiscono e alimentano i valori, le appartenenze e i consumi che caratterizzano l'esistenza di ciascun individuo e contribuiscono a determinarne il proprio stile di vita. Garantire un equo accesso al cibo, significa pertanto costruire una società più sana, capace di garantire maggiori opportunità e in grado di determinare politiche di sviluppo umano ed economico per tutti.

La presente legge si prefigge l'obiettivo di garantire il diritto al cibo attraverso un approccio integrato di lotta alla povertà, di riduzione degli sprechi alimentari a tutti i livelli e di redistribuzione alle persone più bisognose delle eccedenze che si generano lungo la filiera agroalimentare, di educazione a una sana e corretta alimentazione.

Art. 1

Principi e finalità

1. Regione Lombardia riconosce e tutela sul proprio territorio il diritto universale di accesso sostenibile a cibo buono, sano e sufficiente come diritto umano fondamentale per tutti gli individui.
2. Regione Lombardia persegue l'eliminazione sul proprio territorio di ogni forma di malnutrizione e cattiva alimentazione che metta a rischio la sopravvivenza e la salute degli individui.
3. Regione Lombardia persegue politiche di contrasto alla povertà come forma atta ad aumentare il più possibile l'autonomia delle persone e creare loro un ambiente favorevole affinché possano scegliere e procurarsi il quantitativo minimo di cibo buono e sufficiente per una vita sana.
4. Regione Lombardia, in conformità alla Risoluzione del Parlamento Europeo P7_TA(2012)0014 del 19 gennaio 2012 si pone l'obiettivo di ridurre del 50% gli sprechi alimentari in Regione Lombardia entro il 2025, secondo le modalità e gli ambiti di sua competenza, anche nel rispetto delle finalità della Legge Regionale numero 25 del 2006.
5. Regione Lombardia nella sua attività legislativa e amministrativa introduce e sostiene norme e politiche che incentivino la riduzione dello spreco e la redistribuzione delle eccedenze alimentari da parte di soggetti pubblici e privati.
6. Regione Lombardia persegue le finalità della presente legge secondo la logica dell'intervento integrato, volto a dare concretezza a tali principi nell'ambito delle politiche socio-assistenziali, sanitarie e formative da essa promosse, anche valorizzando, nella loro attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli enti pubblici e privati interessati.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per spreco alimentare il determinarsi di pratiche dettate da leggi e normative, regolamenti, abitudini, logiche produttive, commerciali o organizzative, che generino scarti alimentari non utilizzabili se non come rifiuto.
2. In conformità alla Risoluzione del Parlamento Europeo P7_TA(2012)0014 del 19 gennaio 2012, ai fini della presente legge si intende l'eccedenza alimentare l'insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche o per prossimità della scadenza di consumo, ma ancora perfettamente commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a non essere raccolti, oppure a essere eliminati o smaltiti producendo esternalità negative dal punto di vista ambientale, costi economici e mancati guadagni per le imprese.

Art. 3

Lotta alla povertà

1. Regione Lombardia nella sua attività legislativa e amministrativa introduce e sostiene norme e politiche di contrasto alla povertà per garantire a tutti pieno accesso ai mezzi necessari al sostentamento alimentare.
2. Regione Lombardia sostiene, incentiva e favorisce l'attività e le iniziative di organizzazioni pubbliche e private che contribuiscono a combattere la povertà in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla tutela del diritto di accesso al cibo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4

Eliminazione dello spreco alimentare

1. Regione Lombardia promuove e sostiene programmi e corsi di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica volti a rendere il consumatore consapevole degli sprechi di cibo – e dei loro impatti ambientali, economici e sociali – che possano indicare loro come rendere più sostenibile l'acquisto, la conservazione, la preparazione e lo smaltimento finale degli alimenti.
2. Regione Lombardia promuove la riduzione progressiva degli sprechi alimentari mediante la sensibilizzazione e la formazione degli addetti pubblici e privati la cui attività implichi la gestione di cibo, anche in collaborazione con le ASL locali.
3. Regione Lombardia realizza e sostiene campagne di comunicazione locale volte all'eliminazione dello spreco alimentare.
4. Regione Lombardia, nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi propri e delle Società del Sistema Regionale (SIREG) rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese in grado di garantire i più ridotti volumi di spreco alimentare.
5. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità per le amministrazioni locali che aderiscano a programmi di aggiudicazione dei bandi sul modello dell'articolo 4 comma 4 della presente legge.

Art. 5

Ridistribuzione delle eccedenze alimentari

1. Regione Lombardia sostiene, incentiva e favorisce le iniziative – di organizzazioni pubbliche e private – che recuperano, a livello locale, i prodotti non raccolti, rimasti invenduti o scartati lungo l'intera filiera agroalimentare per redistribuirli gratuitamente alle categorie di cittadini al di sotto della soglia di povertà o comunque in grave difficoltà economica.

2. Regione Lombardia, nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi propri e delle Società del Sistema Regionale (SIREG) rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale - a parità di volumi di eccedenze alimentari prodotte di cui all'art. 4 comma 4 - alle imprese che garantiscano la redistribuzione gratuita delle eccedenze alimentari a favore dei cittadini meno abbienti e che promuovano azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi accordando la preferenza ad alimenti prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo.
3. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità per le amministrazioni locali che liberamente scelgano di aderire a programmi di aggiudicazione dei bandi sul modello dell'articolo 5 comma 2 della presente legge.

Art. 6

Osservatorio Regionale Spreco Zero

1. Regione Lombardia istituisce l'osservatorio regionale per la riduzione degli sprechi, denominato Spreco Zero, con l'obiettivo di minimizzare tutte le perdite e le inefficienze della filiera agroalimentare favorendo la relazione diretta fra produttori e consumatori e coinvolgendo tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di rendere più eco-compatibile la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte, gli imballaggi.
2. L'Osservatorio Regionale Spreco Zero studia e raccoglie le buone pratiche realizzate a livello nazionale e internazionale volte a ridurre gli sprechi alimentari e ne dà comunicazione con una relazione annuale alla Giunta e al Consiglio Regionale.
3. All'Osservatorio prendono parte stabilmente rappresentanti di soggetti pubblici, privati e del non profit operanti nella filiera lombarda della lotta allo spreco e della redistribuzione alimentare, secondo modalità stabilite da apposita DGR previo parere della commissione consiliare competente entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
4. L'Osservatorio, in riferimento all'articolo 4 comma 1, promuove programmi e corsi scolastici e professionali che riducano lo spreco alimentare, introducendo il premio annuale "Spreco Zero" dedicato alle migliori esperienze realizzate.

Art. 7

Alimentazione e salute

1. Regione Lombardia promuove e sostiene programmi e corsi di educazione alimentare, anche attraverso programmi di sostegno psicologico e di promozione dell'attività fisica, per rendere i cittadini più consapevoli dell'importanza di una sana e corretta alimentazione e per fornire loro tutti

gli strumenti per migliorare la propria salute psicofisica attraverso una dieta alimentare equilibrata e uno stile di vita più sano.

Articolo 8

Clausola valutativa

1. La Giunta Regionale informa il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, in particolare nelle azioni di sostegno e supporto alle politiche di recupero delle eccedenze alimentari in favore dei bisognosi. A tal fine, entro un anno dall'approvazione della presente legge, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti, che documenta e descrive:
 - a) lo stato di avanzamento dei progetti realizzati;
 - b) le caratteristiche socioeconomiche dei beneficiari dei progetti realizzati;
 - c) le attività svolte;
 - d) numero, elenco e caratteristiche degli enti che hanno aderito;
 - e) il dettaglio dei contributi erogati per le finalità della presente legge, voce per voce e con particolare riferimento ai fondi erogati agli enti e quelli destinati alla comunicazione;
 - f) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;
 - g) i risultati più positivi riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge;
 - h) la descrizione delle azioni di integrazione condotte per i diversi profili tematici affrontati;
 - i) gli ulteriori obiettivi che intende raggiungere, indicandone tempi e modalità di realizzazione.
2. Successivamente, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al precedente comma 1 dell'art. 7, documenta e descrive i principali risultati conseguiti e i dati, i documenti e gli studi raccolti dall'Osservatorio Regionale Spreco Zero.
3. La Giunta Regionale rende accessibili, anche sul proprio sito online in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto e formula indirizzi vincolanti rispetto alla implementazione delle misure e del livello di integrazione degli interventi.

4. L'osservatorio regionale ha altresì il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche - quali tecnologie, processi, progetti finalizzati a prevenire lo spreco alimentare - e infine di costituire una rete di amministrazioni a spreco zero.

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge, quantificate per l'anno 2015 in euro 200.000, si provvede con uno stanziamento di pari importo a valere sulla disponibilità di competenza e di cassa della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.
2. A decorrere dal 2016 le spese di cui al comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

[Signature] (CATTANEO - NCD)
 [Signature] (PIZZUL PD) [Signature] (HELAZZINI NCD)
 [Signature] (CAPELLI NCD)
 [Signature] (GIRELLI PD)
 [Signature] (PIAZZA NCD)
 [Signature] (BAMBONI PD)
 [Signature] (MALVEZZI NCD)
 Michele Busi (BUSI PATTO CINCO)
 Daniele D'Amico (MARONI D. MARONI PRESIDENTE)
 Carlo Bongiorno (BONGIORNI PD)
 Gauri (SATTIA)
 Mauro Pardi (PARDINI)
 [Signature] (ROLFI + L.N.)
 [Signature] (DEL GOBBO L. - NCD)
 [Signature] (CARUGO - NCD)
 [Signature] (FOSCHI)

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, Regolamento generale

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura finanziaria				
				missione – programma	importo 2015	importo 2016	importo 2017	missione – programma	importo 2015	importo 2016	importo 2017
Promozione di programmi e corsi di educazione alimentare, economia ed ecologia domestica. corsi di formazione di addetti pubblici e privati, inerenti alla gestione del cibo. Forme di premialità rivolte ad amministrazioni pubbliche e private.	art. 4, commi, 1,2,3,4,5.	si	corrente	Missione. 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma. 03 "Altri fondi"	200.000	//	//	Missione. 20. "Fondi e accantonamenti" Programma . 03. "Altri fondi"	200.000	//	//
Sostegno e misure di premialità rivolte a pubblici e privati che redistribuiscono gratuitamente prodotti alimentari e cibi di scarto ridistribuendoli gratuitamente ai cittadini in difficoltà.	art. 5, commi 1,2,3.	si	corrente	Missione. 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma. 03 "Altri fondi"	200.000	//	//	Missione. 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma. 03 "Altri fondi"	200.000	//	//
Eventuali spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale spreco zero" e attività svolte da questo Organismo.	art.6	si	corrente	Missione. 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma. 03 "Altri fondi"	200.000	//	//	Missione. 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma. 03 "Altri fondi"	200.000	//	//
Promozione e sostegno di programmi e corsi di educazione alimentare	art. 7	si	correnti	Missione. 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma. 03 "Altri fondi"	200.000	//	//	Missione. 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma. 03 "Altri fondi"	200.000	//	//